

SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE AD AEB S.P.A. ALL'ACQUISTO, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' GELSIA S.R.L. DETENUTA DAL COMUNE DI MACHERIO AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 7, CC. 1 E 2, E 8 DEL D.LGS. 175/2016**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Seregno è socio di maggioranza della società per azioni Ambiente Energia Brianza (nel seguito, in acronimo, AEB), con sede in Seregno, via Palestro, 33, con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 84.192.200,00, diviso in n. 841.922 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna, detenendo il 71,400% del predetto capitale sociale (n. 601.132 azioni);
- AEB è a capo di un gruppo societario (nel seguito Gruppo AEB-Gelsia) operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l. (nel seguito Gelsia), da Gelsia Ambiente S.r.l. e da RetiPiù S.r.l., sul quale esercita il proprio controllo;
- in particolare AEB detiene il 77,111% del capitale sociale, pari a complessivi euro 20.345.267,38, di Gelsia, con sede in Seregno, via Palestro, 33;
- la restante percentuale di quote del capitale sociale di Gelsia risulta allo stato suddivisa tra una pluralità di altri soggetti pubblici, tra i quali il Comune di Macherio, che risulta titolare dello 0,069% di detto capitale sociale;
- il Comune di Seregno ha disposto il mantenimento della propria partecipazione indiretta in Gelsia sia in sede di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come approvata con la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, quanto in sede di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018;

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel disciplinare l'alienazione di partecipazioni sociali, fa espressamente *"salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*;

RILEVATO che:

- con nota prot. 8796 del 14 novembre 2018 il Comune di Macherio ha comunicato a Gelsia che, in riferimento alla propria deliberazione consiliare n. 37 del 28 settembre 2017, *"ad esito della procedura aperta della vendita delle quote della società partecipata è risultata aggiudicataria la società Canarbino spa, con l'offerta del valore di € 103.000,00, come deducibile dal verbale della gara approvato con determinazione n. 432 del 13.11.2018 pubblicato all'albo pretorio on line nella sezione gare di appalto"*;
- Gelsia, ritenendo valida la comunicazione di cui al precedente alinea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del proprio statuto societario in relazione all'esercizio del diritto di prelazione¹, con comunicazione prot. 9054 del 23 novembre 2018, trasmessa a tutti i soci, compresa AEB, ha avviato il procedimento di prelazione disciplinato dai commi 4 e seguenti dello stesso articolo 11 dello statuto societario, secondo i quali *"4. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della"*

¹ Il comma 3 dell'articolo 11 dello statuto societario di Gelsia prevede che *"Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare l'Organo Amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento"*

Raccomandata A.R. 5. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti. 6. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute. 7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 8. Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. 9. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i titoli saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. 10. Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 9., l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza indugio, comunicherà al Socio che intende cedere i titoli, che non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei Soci e che quindi, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, può inoltrare richiesta per l'espressione del gradimento da parte dell'Organo Amministrativo";

- con successiva nota prot. 581 del 12 dicembre 2018 (protocollo comunale 0066817/18 del 13 dicembre 2018) AEB, al fine di poter esercitare il diritto di prelazione circa le quote di partecipazioni in Gelsia messe in vendita dal Comune di Macherio, ha comunicato, sulla base di un parere legale dalla stessa acquisito, al Comune di Seregno, in qualità di socio di controllo, la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- a fronte della chiara competenza dell'organo consiliare del Comune di Seregno rispetto all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei AEB nell'operazione di cui sopra è emersa tuttavia la necessità, in forza di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del sopra citato articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175², di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
- la sottoposizione dell'eventuale proposta deliberativa a forme di consultazione pubblica, che non costituissero mero adempimento di forma ma rispettassero l'evidente spirito della norma di consentire a coloro che ne siano interessati l'espressione del proprio pensiero, è apparsa in quel momento incompatibile sia rispetto ai tempi a disposizione di AEB per l'esercizio del proprio diritto di prelazione quanto rispetto alla tempistiche di programmazione, convocazione e svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale;
- in data 14 dicembre 2018 AEB, in particolar modo in considerazione delle esigenze di programmazione finanziaria della pubblica amministrazione e delle società a controllo pubblico, ha tuttavia richiesto a Gelsia di conoscere l'indicazione della data nella quale fosse previsto il perfezionamento dell'acquisizione delle partecipazioni in Gelsia come messe in vendita dal Comune di Macherio oltre che le "condizioni di cessione", come specificate dall'articolo 11, comma 3, dello statuto societario, precisando che solo dal ricevimento di tali informazioni integrative rispetto alla già richiamata nota di Gelsia prot. 9054 del 23 novembre 2018 potesse decorrere il termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 11, comma 5, del sopra citato statuto societario;
- nella medesima data del 14 dicembre 2018 Gelsia ha quindi richiesto al Comune di Macherio gli elementi mancanti richiamati da AEB - di cui al precedente alinea -, evidenziando che i trenta giorni previsti dall'articolo 11, comma 5, del proprio statuto per l'esercizio della prelazione avrebbero avuto decorrenza solamente dal momento in cui i soci fossero informati di quanto precisato dallo stesso Comune di Macherio;

² Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevede che "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"

- con nota prot. 10034 del 28 dicembre 2018 Gelsia ha quindi informato tutti i propri soci, compresa AEB, che il Comune di Macherio aveva proceduto a comunicare le condizioni previste dal proprio disciplinare di gara per l'acquisto della partecipazione dallo stesso detenuto in Gelsia e posta in vendita³ e che pertanto risultavano *"ora integrati tutti gli elementi necessari per permettere ai Soci l'esercizio del diritto di prelazione"* ai sensi e nei termini indicati dall'articolo 11 dello statuto societario;
- con nota prot. 610 del 28 dicembre 2018 (protocollo comunale 0069318/18 del 31 dicembre 2018) AEB ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza del Comune di Seregno, la sopra citata nota prot. 10034 del 28 dicembre 2018 di Gelsia *"relativa all'integrazione degli elementi cognitivi necessari per l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione in corso di alienazione da parte del Comune di Macherio"*;

PRESO ATTO che, con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- l'articolo 8⁴ prevede, in particolare al comma 1, che le operazioni che comportino *"l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*;
- l'articolo 7 prevede, al comma 1, che *"La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata"*, in caso di partecipazioni comunali, *"con deliberazione del consiglio comunale"* nonché, al comma 2, che *"L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*;
- l'articolo 5, comma 1, - richiamato dal secondo comma dell'articolo 7, a sua volta richiamato dall'articolo 8 - prevede che *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, al fine di consentire ad AEB, in qualità di socio di Gelsia, di esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 11 dello statuto societario, nei termini di cui alla nota prot. 10034 del 28 dicembre 2018 di Gelsia in relazione alla manifestata intenzione del Comune di Macherio di cedere la propria partecipazione nella stessa a Canarmino S.p.A., si rende necessaria l'approvazione di apposita deliberazione consiliare da parte del socio di controllo Comune di Seregno ai sensi degli articoli 5, 7, commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO, nel merito del presente provvedimento e con riferimento alle puntuali disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che:

³ Le condizioni previste dal disciplinare di gara del Comune di Macherio vengono di seguito riportate: *"Poiché l'obbligazione di trasferimento delle quote societarie è di pronta soluzione, l'Ente inviterà il candidato vincitore alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento, secondo termini e modalità di rito e consuetudini, i cui costi, spese, oneri comunque denominati saranno posti in capo alla società candidata vincitrice. Il versamento del valore delle quote sarà eseguito a favore dell'Ente prima della sottoscrizione dell'atto notarile in unica soluzione. Qualora la società invitata allo scopo dal Comune alla sottoscrizione del contratto notarile, previa ogni provvidenza di rito, non si renda disponibile al perfezionamento dell'obbligazione entro e non oltre il termine di quindici giorni, il Comune di Macherio sarà legittimato a considerare l'inadempimento rilevante e per gli effetti procedere allo scorrimento della graduatoria"*

⁴ L'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 nel suo testo completo prevede che *"1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio"*

- la "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4" risulta in esito a quanto analiticamente rilevato nelle sedi degli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 20 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente oggetto della deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018, laddove emerge che tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dal Comune di Seregno nelle società facenti parte del Gruppo AEB-Gelsia, compresa, quindi, quella indirettamente detenuta in Gelsia, appaiono riconducibili a una delle categorie di cui all'articolo 4, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, non ricadono in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e possono quindi essere mantenute;
- per le stesse ragioni di cui sopra AEB può oggi, in ragione dell'articolo 11 dello statuto societario di Gelsia, esercitare legittimamente il diritto di prelazione in relazione alla quota di partecipazione che il Comune di Macherio intende alienare;
- quanto alle "ragioni" e alle "finalità" che giustificano, nella fattispecie di cui al presente provvedimento, l'esercizio del suddetto diritto di prelazione, è di tutta evidenza l'attuale interesse a mantenere integralmente pubblica la compagine sociale dell'intero Gruppo AEB-Gelsia (con la nota eccezione di Gelsia Ambiente S.r.l., in cui la parziale privatizzazione ha costituito oggetto di apposita e separata procedura per la selezione di un *partner* industriale privato di minoranza), nella sostanziale incertezza sui possibili sviluppi dell'evoluzione della normativa settoriale in materia di servizi pubblici;
- quanto alla "convenienza economica" si rileva che l'utile dell'esercizio 2017 di Gelsia è stato complessivamente pari a euro 7.300.061, che riproporzionato sulla quota di pertinenza del Comune di Macherio risulta pari a euro 5.037,04, ossia circa il 4,89% dell'investimento richiesto, tasso di rendimento da considerarsi del tutto soddisfacente e superiore al rendimento attualmente offerto da investimenti in buoni del tesoro pluriennali (BTP) decennali (va anche evidenziato che i dati dei primi nove mesi della gestione 2018 di Gelsia fanno prevedere un risultato economico superiore a quello del 2017);
- quanto alla "sostenibilità finanziaria" si rileva che essa è garantita dalla piena disponibilità, in capo ad AEB, di sufficienti risorse necessarie per finanziare l'investimento, peraltro di entità da valutarsi come contenuta (euro 103.000,00) in relazione ai valori patrimoniali, economici e finanziari evidenziati dal bilancio societario;
- l'intervento finanziario in questione assicura la propria compatibilità "con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese" non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;
- per quanto sopra l'esercizio del diritto di prelazione oggetto del presente provvedimento da parte di AEB assicura la "compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

RITENUTO pertanto di autorizzare, con il presente provvedimento, AEB a esercitare, ai sensi degli articoli 5, 7, commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla base della comunicazione di AEB prot. 610 del 28 dicembre 2018 (protocollo comunale 0069318/18 del 31 dicembre 2018) e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 11 dello statuto societario di Gelsia, il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione detenuta dal Comune di Macherio nella stessa Gelsia, pari allo 0,069% del capitale sociale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il presente provvedimento va inviato alla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287⁵;

⁵ L'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 prevede che "1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i

VISTO l'esito della consultazione pubblica attivata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo schema del presente provvedimento deliberativo, che viene così riassunto:

.....
.....
.....

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e);

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO (...) parere, (...), espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [da rilasciarsi al termine della consultazione];

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti [da rilasciarsi al termine della consultazione] ;

CON n. voti ,

DELIBERA

1. di assumere come proprie le sopraesposte premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa - che qui si intendono integralmente riportate e approvate - quale parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione;
2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 5, 7, commi 1 e 2, e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. all'acquisto della partecipazione detenuta dal Comune di Macherio in Gelsia S.r.l., per una quota pari allo 0,069% del relativo capitale sociale, esercitando il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 11 dello statuto societario della stessa Gelsia S.r.l., per un prezzo pari a euro 103.000,00;
3. di trasmettere la presente deliberazione ad Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. e ai soci della stessa nonché a Gelsia S.r.l.;
4. di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. voti favorevoli, n. contrari espressi per alzata di mano e n. astenuto
(presenti n.),

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere nei termini di cui all'articolo 11 dello statuto societario di Gelsia S.r.l.